

**COMUNE DI CENTA SAN NICOLO’  
Provincia di Trento**

**REGOLAMENTO D’USO DEGLI IMMOBILI  
E IMPIANTI COMUNALI**

- - -

**(SALE COMUNALI E  
STRUTTURE PARCO FLUVIALE TORRENTE CENTA)**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 12.06.2009**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Anna Marzatico

**TITOLO I°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Criteri generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo dei locali, delle strutture e degli impianti di proprietà comunale, compresa, fatta salva, per quest'ultima la primaria destinazione d'uso per le attività scolastiche.
2. Fatte salve specifiche e diverse priorità stabilite con particolare riferimento a singoli immobili o strutture, in via prioritaria l'assegnazione delle strutture comunali avviene a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Centa San Nicolò e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato. Secondariamente l'assegnazione avviene a favore di altri soggetti residenti nel Comune e infine a favore di soggetti non residenti che operano senza fini di lucro.

**Articolo 2**  
**Disciplina giuridica dell'uso degli immobili**

1. Gli edifici di proprietà comunale, o parti di essi, e gli impianti pubblici possono:
  - a) essere temporaneamente messi a disposizione di terzi secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
  - b) oppure, a seguito di specifico atto di indirizzo assunto dalla Giunta comunale, utilizzati in via esclusiva da un soggetto tramite stipula di idonea convenzione o concessione o contratto di locazione o di comodato.
2. Al fine di tutelare e valorizzare l'attività di volontariato e l'associazionismo, ai sensi di Statuto, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni, idonee convenzioni per l'utilizzo di strutture e servizi comunali o stipulare contratti di comodato con le medesime.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione, è stipulata una convenzione con la quale vengono stabilite le condizioni che regolano i rapporti con il concessionario.
4. Oltre ai casi previsti nel comma 3, la Giunta comunale può assegnare in comodato beni pubblici in casi particolari, previa adeguata motivazione.

**Articolo 3**  
**Contenuto delle autorizzazioni**

1. Gli atti di cui all'articolo 2 debbono comunque contenere:
  - a) la disciplina dell'utilizzo dei locali o della struttura e delle relative attrezzature;
  - b) l'individuazione dei soggetti responsabili;
  - c) i termini di inizio e la durata;
  - d) la disciplina relativa all'accollo o al rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono e degli altri servizi, per le pulizie dei locali e per la manutenzione ordinaria dell'immobile, fatto salvo quanto disposto al comma 2;
  - e) la previsione del deposito di una cauzione, salvo che la Giunta disponga motivatamente di prescindere.

2. Nei casi indicati al successivo articolo 7, il Comune può disporre motivatamente di assumere a carico del bilancio comunale le spese di funzionamento dell'immobile o dei locali concessi in uso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera f).

#### **Articolo 4**

##### **Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità**

1. Nell'utilizzo delle strutture o dei locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
  - a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
  - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
  - c) presenza dell'affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di autorizzazione o dal contratto;
  - d) rilascio dell'immobile nello stato in cui si trovava; in particolare deve essere effettuata la pulizia dei locali con asporto dei rifiuti prodotti, salvo che in via convenzionale sia stato diversamente concordato;
  - e) occupazione limitata agli spazi assegnati;
  - f) assunzione da parte del soggetto che utilizza il bene delle spese di funzionamento e gestione, salva diversa motivazione disposta dalla Giunta ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 7 del presente regolamento.
2. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti sono comunque inseriti negli atti negoziali relativi all'utilizzo dei singoli impianti.
3. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
4. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. E' vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l'impianto di riscaldamento e di illuminazione.
6. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, strutture o impianti concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo.
7. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.
8. Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale.

## **Articolo 5**

### **Rilascio di autorizzazione e revoca**

1. Fatti salvi i casi in cui, ai sensi del presente regolamento, per l'utilizzo degli immobili o delle strutture è prevista la stipula di uno specifico contratto o convenzione, l'uso degli stessi è autorizzato con rilascio di un formale atto sottoscritto .
2. In caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento nonché in caso di mancato pagamento della tariffa, l'autorizzazione all'uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare l'autorizzazione all'utilizzo della struttura, o di sospenderla temporaneamente o di modificarne gli orari in essa stabiliti, quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 6**

### **Tariffe e cauzione**

1. Il Comune di norma subordina il rilascio dell'autorizzazione per l'uso degli immobili oggetto del presente regolamento al versamento anticipato di una tariffa quale concorso nelle spese per il riscaldamento, per l'illuminazione dei medesimi nonché al versamento di un deposito cauzionale infruttifero, secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. Le tariffe sono stabilite in prima istanza dal Consiglio comunale, secondo *l'Allegato A*, e successivamente eventualmente aggiornate dalla Giunta, indicativamente entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo, sulla base dell'indice ISTAT relativo all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
3. Le tariffe possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di soggetti fruitori:
  - a) enti operanti nel volontariato ed associazioni svolgenti attività senza fine di lucro aventi sede sul territorio comunale;
  - b) soggetti privati, anche costituiti in forma societaria, residenti nel Comune;
  - c) eventuali enti esercitanti attività economiche;
  - d) altri soggetti richiedenti non compresi nei punti a), b) e c) del presente comma.
4. Le tariffe possono inoltre essere differenziate anche stagionalmente, in considerazione dell'utilizzo o meno del riscaldamento degli ambienti e degli impianti di illuminazione ovvero secondo altri specifici e motivati criteri, relativi in particolare all'utilizzo anche di attrezzature comunali quali proiettori, microfoni, impianti di registrazione, attrezzature didattiche e simili.
5. Il versamento della tariffa dovuta deve essere effettuato sempre prima della data di utilizzo degli immobili, così come il versamento dell'eventuale cauzione. Per le utenze stagionali può essere richiesta una somma a titolo di anticipo, quantificata nella relativa autorizzazione.
6. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, relativamente alla facoltà per l'Amministrazione di prevedere per casi particolari l'utilizzo gratuito.

## **Articolo 7**

### **Agevolazioni**

1. Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente e senza versamento di cauzione, o comunque applicando particolari agevolazioni, l'utilizzo delle strutture oggetto del presente regolamento da parte di enti operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.
2. Parimenti esso può concedere gratuitamente l'utilizzo degli spazi di sua proprietà per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio.
3. Tutte le iniziative di animazione giovanile nello spazio giovani sono gratuite.

## TITOLO II°

### NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI E STRUTTURE DEL PARCO FLUVIALE

#### Articolo 8

##### Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'utilizzo:
  - a) della sala civica comunale sita presso Casa Campregher, Via Don C. Rossi, n. 14;
  - b) dell'atrio-ingresso del Centro Anziani, Via M. Martinelli, n. 6
  - c) della biblioteca comunale, sita presso l'ex Municipio, Via M. Martinelli, n. 2
  - d) dello Spazio Giovani, sito presso l'ex Caseificio, Via Don C. Rossi, n. 16-18
  - e) delle strutture del Parco Fluviale del torrente Centa
2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1 è riservato, in via prioritaria, alle riunioni ed alle manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
3. L'utilizzo delle sale è altresì consentito ad altri enti pubblici o privati, alle scuole, ai partiti politici ed alle associazioni e ai privati, limitatamente a "Sala Giovani" e strutture del Parco Fluviale, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente titolo.
4. In casi particolari e per iniziative di valenza sovracomunale, l'utilizzo delle sale può essere consentito a soggetti non aventi sede a Centa San Nicolò.

#### Articolo 9

##### Attività consentite

1. Con riferimento alla capienza ed alle attrezzature installate nelle sale comunali, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) b) e c) Sala consiliare, atrio Centro Anziani e biblioteca comunale:**
    - riunioni del Consiglio comunale;
    - conferenze e dibattiti organizzati dall'Amministrazione comunale;
    - riunioni a carattere politico, sindacale, sociale o sportivo;
    - manifestazioni culturali;
    - riunioni ed assemblee scolastiche;
    - assemblee generali delle associazioni;
    - concerti;
    - incontri, conferenze, dibattiti, recite, proiezioni, canti, concerti ed altre iniziative, purché il loro svolgimento sia compatibile con le dimensioni della sala;
    - feste sociali delle associazioni e dell'amministrazione, con rinfreschi limitati al consumo di alimenti e bevande a freddo;
    - mostre di vari oggetti (preventivamente concordate con l'Assessore alla Cultura oppure sottoposte all'approvazione della Giunta), durante le quali è vietata la vendita del materiale esposto;
    - corsi di vario tipo (il cui svolgimento è da concordarsi con la Giunta comunale e da rapportarsi allo spazio disponibile).
  - d) Spazio Giovani:**
    - incontri, conferenze, dibattiti, recite, proiezioni, canti, concerti ed altre iniziative, purché il loro svolgimento sia compatibile con le dimensioni della sala;
    - feste sociali delle associazioni e dei privati;

- mostre di vari oggetti (preventivamente concordate con l'Assessore alla Cultura oppure sottoposte all'approvazione della Giunta), durante le quali è vietata la vendita del materiale esposto;
- rinfreschi tenuti dagli utilizzatori alla fine di incontri svoltisi in sala;
- corsi di vario tipo (il cui svolgimento è da concordarsi con la Giunta comunale e da rapportarsi allo spazio disponibile).

**e) Strutture del Parco Fluviale:**

- feste e sagre di associazioni locali e privati.

**Articolo 10**

**Domanda di utilizzo e relativa concessione.**

1. La domanda di utilizzo delle strutture indicate nell'articolo 8 dovrà essere presentata di norma almeno quindici giorni prima della manifestazione;
2. Nella domanda dovranno essere specificati i seguenti elementi:
  - il giorno e le ore di occupazione della sala;
  - gli scopi ed il tipo di manifestazione prevista nonché le attrezzature che saranno utilizzate;
  - il nominativo della persona maggiorenne che risponderà personalmente del buon uso della sala e delle attrezzature nonché di tutti i danni eventualmente arrecati.
3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
4. La concessione all'utilizzo sarà rilasciata dal Sindaco o dall'Assessore competente, secondo le disposizioni interne, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e disposto entro lo stesso termine indicato al comma precedente.
6. Nella sala "Spazio Giovani" il richiedente deve garantire la costante presenza.

**Articolo 11**

**Diniego della concessione all'utilizzo.**

1. La concessione delle sale potrà essere negata nei casi in cui gli scopi della domanda di utilizzo non corrispondano alle attività previste nel precedente articolo 9.
2. La concessione delle sale potrà altresì essere rifiutata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati o che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la sala è stata richiesta e concessa.

**Articolo 12**

**Costi e tariffe per l'utilizzo delle sale.**

1. L'utilizzo delle sale è subordinato al rimborso dei costi di gestione nella misura e secondo le tariffe evidenziate nella **tabella allegata** al presente regolamento.
2. Nei costi di gestione sono previste le seguenti spese:
  - spese di riscaldamento, di illuminazione e di manutenzione;
  - spese di funzionamento delle attrezzature, se richieste.
3. Le tariffe sono aggiornate annualmente dalla Giunta comunale sulla base dell'indice ISTAT relativo all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

4. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato prima del ritiro delle chiavi di apertura.
5. In caso di feste sociali, o di rinfreschi le pulizie delle sale, sono a carico dell'associazione richiedente, che dovrà prestare apposita cauzione a garanzia dell'impegno assunto, come **da allegata tabella**.
6. Per le sale non è prevista l'apertura e la sorveglianza da parte di incaricato del Comune; inoltre le pulizie sono a carico dei vari utilizzatori.

### **Articolo 13 Concessione gratuita.**

1. La concessione all'utilizzo dei locali di cui all'articolo 8 è disposta a titolo gratuito nei casi seguenti:
  - a) per tutte le riunioni organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o patrocinata dalla medesima;
  - b) per tutte le riunioni di carattere istituzionale: consorzi intercomunali, commissioni comprensoriali, organismi scolastici ed altri;
  - c) per tutte le riunioni della Pro Loco e del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Centa San Nicolò;
  - d) per lo svolgimento della assemblea sociale generale, una volta all'anno, da parte delle associazioni aventi sede nel Comune;
2. Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello (comunali, regionali, nazionali, europee) o per consultazioni referendarie, alle liste presentate ed ai gruppi promotori di ciascun referendum viene concesso l'uso gratuito di una sala, per due volte.

### **Articolo 14 Responsabilità**

1. Nelle sale comunali è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità indicate nel precedente articolo 9.
2. E' vietata inoltre la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
3. L'ente o l'associazione richiedente risponde solidalmente con il responsabile indicato nella domanda del buon uso della sala e degli eventuali danni arrecati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature.

## **TITOLO III° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 15 Disposizioni diverse**

1. In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi richiesti dalle norme vigenti. L'autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri nulla osta, permessi o autorizzazioni previsti per legge o regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo, dandone comunicazione all'interessato di norma con preavviso di almeno 5 giorni. In tal caso è previsto il diritto al solo rimborso della quota-concorso spese eventualmente già versata.
3. Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.

### **Articolo 16 Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente comporta per il soggetto responsabile e per l'ente in nome della quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture comunali oggetto del presente regolamento per un periodo di tempo determinato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatte salve ulteriori azioni dirette alla tutela degli interessi del Comune.

### **Articolo 17 Norma transitoria**

1. Sono comunque fatte salve eventuali concessioni in corso, sino a scadenza, per l'uso del campo da calcio stipulate in forza di prescrizione della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legislazione provinciale in materia di impianti sportivi.
2. In particolare, la destinazione all'uso sportivo del campo polivalente di cui all'articolo 40 è garantita sino al 31 gennaio 2005, allorché verrà a scadenza il vincolo quindicennale stabilito dalla normativa provinciale vigente nell'anno in cui è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'impianto medesimo.

**ALLEGATO "A"**  
**TARIFFE SALE COMUNALI**

Per tutte le sale:

- tariffa oraria	€	5,00	
- “ per mezza giornata	“	15,00	(tempo complessivo non superiore a 5 ore)
- “ per una giornata	“	30,00	

**Per Associazioni operanti all'interno del Comune senza scopo di lucro l'assegnazione è gratuita**

**CAUZIONE per usi privati: € 100,00**